COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 3 del 10/01/2018

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO

L'anno **duemiladiciotto,** il giorno **dieci** del mese di **gennaio** alle ore **19:45** nella sala delle adunanze consiliari

All'appello risultano:

ANDREETTI ANGELO	Presente
SALVARANI MASSIMO	Presente
IMPERATO FRANCESCO	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BRIONI ROBERTA	Presente
LICON ANDREA	Presente
BOSI DAVIDE	Presente
SAVAZZI ERMES	Presente
SOFFIATI GIANNI	Presente
TELLINI SONIA	Assente
PASOTTI LUCIA	Presente
PALOSCHI GINA	Presente
VOI GIAMPAOLO	Presente
FREDDI CLAUDIO	Presente
SALVATERRA LUCA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente

PRESENTI N. 15 **ASSENTI N. 2**

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Boccanera Stefano, Albertoni Nadia, Previdi Lara..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **ANDREETTI ANGELO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. **3** dell'ordine del giorno

Copia informatica per consultazione

Deliberazione n. 3 del 10/01/2018

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso

- l'art. 14, comma 1, del D.Lgs. 23.5.2000 n. 164 dispone che: "*L'attività di distribuzione di gas naturale è attività di servizio pubblico. Il servizio è affidato esclusivamente mediante gara per periodi non superiori a dodici anni. Gli enti locali che affidano il servizio, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo sulle attività di distribuzione, ed i loro rapporti con il gestore del servizio sono regolati da appositi contratti di servizio, sulla base di un contratto tipo predisposto dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas ed approvato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato";*

- il D.L. 1.10.2007 n. 159, convertito, con modificazioni nella L. 29.11.2007 n. 222, recante interventi urgenti in materia economico - finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale, ed in particolare l'articolo 46-bis, comma 2 ove - nell'ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della distribuzione del gas – si stabilisce che *con Decreto dei Ministri dello Sviluppo Economico e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, su proposta dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e sentita la Conferenza unificata, sono determinati gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas;*

- il competente Ministero dello Sviluppo Economico, con Decreto del 19.1.2011, ha dapprima determinato in 177 il numero di Atem (Ambiti territoriali minimi) su tutto il territorio nazionale di cui 36 per la Regione Lombardia e con successivo Decreto del 18.10.2011, ha individuato i Comuni appartenenti a ciascuno di detti Atem;

Considerato

- il D.M. 12.11.2011 n. 226 rubricato "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in attuazione dell'art. 46-bis del D.L. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 29.11.2007, n.222", in vigore dall'11.2.2012, prevede tempi e modalità per l'aggregazione dei Comuni in Atem, per l'individuazione del soggetto che gestisce la gara e per l'avvio del processo di indizione della gara stessa*;*

- l'art. 2 di tale decreto stabilisce che *gli Enti locali concedenti demandano al Comune capoluogo di Provincia il ruolo di Stazione Appaltante per la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata secondo la normativa vigente in materia di Enti locali...e nel caso in cui il Comune capoluogo di provincia non appartenga all'ambito....gli enti locali individuano il comune capofila al quale demandare il ruolo di stazione appaltante";*

Visto

- che il Comune di Mantova, quale capoluogo di Provincia, riveste ex lege, a' sensi dell'art. 2 del D.M. 226/2011, il ruolo di stazione appaltante per l'ATEM Mantova 1 – Città di Mantova e Nord Ovest, composto da 36 Comuni, ed è pertanto tenuto nello specifico ad avviare le attività connesse all'espletamento delle procedure finalizzate all'individuazione del gestore del servizio di distribuzione del gas naturale di ambito entro trenta mesi dall'entrata in vigore del decreto;

- che il Comune di Mantova, per attuare le previsioni normative richiamate in premessa, in forza

Copia informatica per consultazione

dell'art. 15 della L. 241/1990, ove si prevede che le Amministrazioni Pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, ha promosso con i Comuni del proprio ATEM l'adozione di una convenzione per ottenere il conferimento del ruolo di stazione appaltante, ai fini dell'espletamento della gara d'ambito per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale

Ritenuto
- che in forza del combinato disposto di cui all'art. 15 comma 1 della L. 241/1990 e dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000, le Amministrazioni Pubbliche possono e concludere tra loro accordi e/o sottoscrivere convenzioni per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- di approvare la convenzione allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, che ha lo scopo di permettere lo svolgimento in modo coordinato e uniforme delle attività concernenti la gara di affidamento del servizio, assicurando condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo;

Visti

- il D.Lgs. n. 164 del 23.5.2000: "Attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il
- mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della L. 17.5.1999 n. 144";

- la L. 222 del 29.11.2007: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale";

- l'art. 15, comma 1 lettera a-bis), del D.L. n. 135 del 25.9.2009 rubricato "Adeguamento alla disciplina comunitaria in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica";

- il D.M. 226 del 12.11.2011: "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222";

- Decreto Ministeriale 20.5.2015- Regolamento n. 106 – Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;

- il D.Lgs. 267/2000 e il vigente Statuto comunale;

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, avente ad oggetto la regolazione dei rapporti tra i Comuni ricompresi nell'ambito territoriale ATEM Mantova 1 – Città di Mantova e Nord e il Comune di Mantova, individuato come stazione appaltante per le procedure di affidamento della gestione del servizio di distribuzione del gas naturale;

2. di dare atto che, ai sensi dell'articolo 5 della convenzione, si da incarico al Comune di Mantova, stazione appaltante, di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione del gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti;

Copia informatica per consultazione

3. di delegare il Comune di Mantova a richiedere, per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art.4 del D.M. 226/2011.

4. di autorizzare il Sindaco o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione nella forma della scrittura privata non autenticata.

5. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'Area Tecnica arch. Rosanna Moffa e che lo stesso non si trova in conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6/bis della Legge 241/90 e s.m.i.;

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile servizio ragioneria;*

L'assessore Ghizzi illustra il punto all'ordine del giorno.

Ghizzi: " Con la presente delibera si approva lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata della procedura di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del contratto di servizio. La convenzione è necessaria per regolamentare i compiti che fanno parte dell'Atem Mantova 1 (sono 36 Comuni in tutto) nella lunga fase di preparazione 824-36 mesi) della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. E' prevista la costituzione di un comitato tecnico, formato da rappresentanti dei Comuni del raggruppamento che affiancherà la stazione appaltante (il Comune di Mantova nel nostro caso), individuata ex legge ai sensi dell'art. 2 de DM 226/2011, nella predisposizione della gara e nella successiva gestione del contratto di servizio. La norma infatti prevede anche che la stazione appaltante, una volta assegnata la gara, gestisca il rapporto con il nuovo gestore per 12 anni e che venga costituito un nuovo comitato (max 15 membri) che affiancherà la stazione appaltante stessa nel monitoraggio (che sarà molto tecnico) del contratto. Nella convenzione sono regolamentati i compiti della stazione appaltante e i compiti dei Comuni così come PREVEDE LA NORMA (rif. Art. 3 e 4 della convenzione). Tra i compiti della stazione appaltante uno, importantissimo, sarà quello di ottenere dai singoli Comuni le previsioni di svilupo e potenziamento delle reti gas nei 12 anni di gestione previsti. Tale piano di sviluppo sarà successivamente comunicato all'autorità per l'energia elettrica ed il gas e dovrà necessariamente risultare in equilibrio economico finanziario senza che questo produca effetti sproporzionati sulle tariffe che i cittadini andranno a pagare (art. 9 comma 3 del DM 226 dice: *la stazione appaltante prepara le linee guida programmatiche d'ambito con le condizioni minime di sviluppo ..... Le condizioni minime di sviluppo e gli interventi contenuti nelle linee guida programmatiche d'ambito devono essere tali da consentire l'equilibrio economico e finanziario del gestore e devono essere giustificati da un'analisi dei benefici per i consumatori rispetto ai costi da sostenere.).* In ultima istanza tuttavia sarà la stessa autorità per l'energia ed il gas a decidere quali interventi verranno o meno realizzati riducendo quindi enormemente la discrezionalità dei Comuni nella predisposizione della gara stessa. Tra i compiti dei Comuni invece importantissima sarà la valutazione degli impianti con i criteri previsti dalle linee guida uscite nel giugno del 2014. Al fine di ottenere una valutazione il più possibile omogenea delle reti dei Comuni del raggruppamento, la convenzione prevede di delegare questa valutazione alla stazione appaltante che, allo scopo, individuerà un soggetto tecnico che svolgerà l'attività di valutazione degli impianti e che assisterà i Comuni nella fase di trattativa coi gestori uscenti sul valore degli impianti. Ciò che dovrà essere fatto quindi, nella maggior parte dei casi, sarà, così come prevede la norma, prendere la valutazione del gestore e sottoporla ad esperti che valuteranno la congruità o meno della valutazione del gestore stesso. Alla fine le singole amministrazioni dovranno comunque sottoscrivere le valutazioni degli impianti di loro competenza e le perizie verranno in ogni caso sottoposte all'autorità per l'energia elettrica ed il gas. Queste attività di preparazione della gara saranno a costo zero per i Comuni perché

Copia informatica per consultazione

tutti i costi dovranno essere sostenuti dagli attuali gestori attraverso l'anticipo di una tantum (a dimostrazione delle effettive spese e calcolata in base ai PDR- punti di riconsegna) che poi sarà loro restituita dal gestore che vincerà la gara così come previsto dalla norma. Sarà un lavoro che durerà circa 2 anni e, una volta che sarà fatta l'assegnazione, nel momento del passaggio di consegne, dovranno essere riaggiornati i calcoli, quindi i periti incaricati dovranno seguire i Comuni fino alla fine della procedura".

Voi legge l'intervento che si allega e si trascrive integralmente: "Premessa dovuta al voto che andremo a dare questa sera, è che non c'è stata data la possibilità di poter "usufruire", come da accordi di Consiglio, del sabato per poterci documentare in modo appropriato sul punto ora in discussione, impossibilità oltremodo accentuata dalle ferie del Responsabile di Settore, rientrata al lavoro, in data odierna. Il tema trattato è oltremodo complesso. La Legge del 2011 prevede la costituzione, sul suolo italiano, di 177 ATEM, le cui gare all'origine dovevano essere fatte entro il 2014, mentre ad oggi pochissime ne sono risultano essere espletate, ed alcune di queste sono ferme per i ricorsi al TAR. Un "nodo cruciale" è dato dalla pronunciazione che la Corte Europea di Giustizia, dovrà dare, sulla coerenza con le norme UE, delle norme italiane, che negli ultimi anni hanno via via modificato in senso sfavorevole ai gestori uscenti della distribuzione del gas, i criteri per il rimborso che i gestori entranti devono riconoscere loro per gli impianti dopo le gare per l'affidamento. A parte questo pronunciamento, per entrare nel dettaglio della Convenzione che si vuole approvare questa sera, in Delibera non vedo in quale data il Comune Capoluogo ha Convocato i Comuni appartenenti all'Atem per l'individuazione della Stazione Appaltante e questo doveva avvenire entro l'11/02/2017, e quando gli Enti Locali interessati, quindi anche il nostro Comune, hanno riconosciuto il Comune Capoluogo come Stazione Appaltante, e questo doveva avvenire entro l'11/08/2017 (cronologia come da Guida Pratica Regione Lombardia-La distribuzione del gas naturale: il percorso per l'indizione della gara). Oltre a ciò si parla nella Convenzione, in più punti, di stima del valore delle reti del gas; tale delega di "stima", non è a nostro parere attribuibile alla Stazione Appaltante, valorizzazione che a nostro avviso, in ogni caso, invece, deve rimanere in capo ai Comuni. Oltre a ciò, non si capisce perché il Comune di Porto Mantovano e quello di Castiglione delle Stiviere , non possano esprimere un loro rappresentante nel "Comitato Ristretto" e nel "Comitato di monitoraggio", rappresentante non previsto per i Comuni oltre i 15.000 abitanti, nonostante assieme abbiano circa 40.000 abitanti. Molte altre sono le osservazioni e domande che avremmo voluto fare, ma vista l'impossibilità all'inizio espressa, il nostro voto sarà chiaramente contrario. Oltre a ciò agli atti è allegata la proposta di Convenzione, che sembra più appartenere a un Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio e Bigarello che non a quello di Porto Mantovano, infatti a latere, lo scritto, riporta la dicitura "Unione dei Comuni Lombardia San Giorgio e Bigarello ufficio protocollo n. 0012370/2017 del 20/11/2017" e non gli estremi del nostro Comune".

Paloschi legge l'intervento che si allega e si trascrive integralmente**:** "La delibera proposta recepisce la normativa in materia di attività di distribuzione del gas naturale e di criteri di gara e valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio. Rispetto al testo della convenzione, abbiano alcune osservazioni e richieste di chiarimenti:
-il testo della convenzione è protocollato "Unione dei Comuni San Giorgio e Bigarello", per quale motivo?
.l'articolo 6 prevede la nomina, da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATEM Mantova 1- Città di Mantova e Nord Ovest, di un Comitato ristretto composta da :
1 rappresentante di comune fino a 3000 abitanti
1 rappresentante di comune tra 3001 e 7000 abitanti
1 rappresentante di comune tra i 7001 e 10.000 abitanti
1 rappresentante di comune tra 10.001 e 15.000 abitanti

Resta esclusa quindi la rappresentanza dei Comuni di Porto Mantovano e Castiglione d/S che tra i 36 comuni sono quelli, oltre al comune di Mantova capofila, che hanno più di 15.000 abitanti.

Copia informatica per consultazione

-l'articolo 9 prevede poi la costituzione di un Comitato di monitoraggio, costituito con gli stessi criteri del Comitato ristretto, rinnovato ogni tre anni secondo il criterio capitario. Chiediamo quindi per quale motivo nel comitato ristretto e nel comitato di monitoraggio non è stata prevista la rappresentanza dei Comuni sopra i 15.000 abitanti".

Ghizzi: "Sul timbro: la convenzione è la stessa che gira per tutti i Comuni. Riguardo al Comitato ristretto: è il Comitato di preparazione della gara. Il Comitato dei Sindaci nomina un comitato ristretto che ha la funzione consultiva. Come citato nell'art. 6 *"....L'assemblea dei Sindaci-riunendosi con cadenza almeno annuale-avrà il compito di verificare che il Comitato ristretto abbia attuato gli indirizzi programmatici forniti"*. Il Comitato ristretto ha solo la funzione di trasferire in sede consultiva con la stazione appaltante gli indirizzi che vengono dal Comitato dei Sindaci. Quindi il Comune di Porto Mantovano è tranquillamente rappresentato".

Voi: " Per quanto riguarda il comitato di monitoraggio, anche qui non ci siamo. Perché i Comuni sopra i 15.000 abitanti non sono rappresentati? E' giusto esserci. Deve esserci scritto nella convenzione".

Ghizzi: " La convenzione è fatta sulle indicazioni della Legge. I Comuni al di sopra dei 15.000 abitanti sono rappresentati dalla stazione appaltante".

Bindini: "Alla fine dell'art. 2 che cita: "… *In ogni caso la presente convenzione vincolerà tutti i Comuni sottoscrittori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell'ATEM non la sottoscriva"* come è da interpretare ?".

Ghizzi: " E' da interpretare che comunque la stazione appaltante procede lo stesso alla gara per la gestione di distribuzione del gas, anche se i Comuni non la sottoscrivono, perché un Comune potrebbe anche procedere singolarmente alla valutazione delle reti. In questo caso diventa molto complicata, perché questa valutazione delle reti deve essere omogenea con tutta la valutazione fatta per gli altri Comuni, e quindi diventa impossibile pensare che ciascuno proceda a nominare i periti e valutare le reti con criteri fissati dalla legge e interpretabili, con la possibilità che la valutazione non sia omogenea. Io potrei non stipulare la convenzione, ma questo non impedisce al resto del raggruppamento di fare la gara e trovare il gestore per la distribuzione del gas".

Voi: "Sempre per chiarimenti espressi da Regione Lombardia c'è scritto che se è una minoranza di Comuni che non vuole attenersi alla convenzione, alla fine sono obbligati per legge ad aderire alla convenzione stessa. Se invece è una maggioranza il problema si pone".

Pasotti: "Anch'io chiederei di chiarire la rappresentanza dei Comuni superiori a 15.000 abitanti. Non si capisce dove Porto Mantovano è rappresentato. Andrebbe scritto".

Alla fine della discussione si passa alla votazione.

Consiglieri presenti in aula al momento del voto n. 16.

Voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Bindini, Salvaterra), astenuti 2 (Pasotti, Paloschi).

Risulta assente il consigliere Tellini.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Copia informatica per consultazione

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

E

Successivamente

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 10, contrari n. 4 (Voi, Freddi, Bindini, Salvaterra), astenuti 2 (Pasotti, Paloschi), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente ANDREETTI ANGELO (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	IL Segretario Generale MELI BIANCA (sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA
DELLA PROCEDURA DI GARA PER L' AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE
E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

UNIONE DI COMUNI LOMBARDA SAN GIORGIO E BIGARELLO
UFFICIO PROTOCOLLO
Protocollo N.0012370/2017 del 20/11/2017
E

INDICE

PREMESSE

ART. 1 OGGETTO

ART. 2 COMUNI SOTTOSCRITTORI

ART. 3 INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

ART. 4 COMPITI DEI COMUNI

ART. 5 DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

ART. 6 ASSEMBLEA DEI SINDACI

ART. 7 COMITATO RISTRETTO

ART. 8 GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

ART. 9 COMITATO DI MONITORAGGIO

ART. 10 RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

ART. 11 REFERENTE DELLA CONVENZIONE

ART. 12 CONTROVERSIE

ART. 13 RINVIO

Copia informatica per consultazione

PREMESSE

Premesso che :

a) ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000), il servizio di distribuzione del gas naturale è un servizio pubblico affidato dagli enti locali, mediante gara, ai soggetti di cui all'articolo 14, comma 5, dello stesso decreto legislativo;

b) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale hanno determinato, con decreto del 19 gennaio 2011, gli ambiti territoriali minimi per lo svolgimento delle gare ai sensi dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159 (convertito con modifiche dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e modificato dalla legge del 24 dicembre 2007, n. 244 – di seguito: decreto-legge n. 159/07) e dall'articolo 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009 n. 99 (di seguito: legge n. 99/09);

c) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha determinato, con decreto del 18 ottobre 2011, i Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale minimo ;

d) il Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la coesione territoriale ha definito, con decreto del 12 novembre 2011 n. 226 (di seguito: DM 226/11), i criteri di gara e di valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, in attuazione dell'articolo 46-*bis* del decreto-legge n. 159/07;

e) l'art. 2, comma 1, del D.M. 226/2011 prevede che gli Enti locali concedenti demandino al Comune capoluogo di Provincia – laddove presente – o ad un altro soggetto appositamente individuato il ruolo di stazione appaltante per la gestione della gara e per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa in materia di Enti locali ;

f) l'art. 3 del D.M. 226/2011 prevede che laddove la stazione appaltante non abbia pubblicato il bando di gara, la Regione con competenza sull'ambito, previa diffida ai soggetti inadempienti contenente un termine perentorio a provvedere, avvia la procedura di gara ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ;

g) ai sensi dell'art. 3 del D.M. 226/2011, in combinato disposto con l'art. 4 del D.L. 21.06.2013, il termine per l'intervento suppletivo della Regione Lombardia in caso di mancata pubblicazione del bando di gara, nel caso di specie, è quello dell'11.11.2014m ;

Copia informatica per consultazione

h) ai sensi dell'art. 4, del D.L. 21.06.2013, nei casi in cui gli Enti locali concedenti non abbiano rispettato i termini di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, il venti per cento degli oneri di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 12 novembre 2011, n. 226, ad essi spettanti a seguito della gara, sono versati dal concessionario subentrante, con modalità stabilite dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, in uno specifico capitolo della Cassa conguaglio per il settore elettrico ;

i) I Comuni sottoscrittori intendono impegnarsi nel rispettare le tempistiche previste dalla normativa vigente e procedere secondo il principio di leale collaborazione istituzionale;

tutto ciò premesso

e considerato che ai fini di stabilire le modalità di gestione del procedimento, le funzioni della stazione appaltante e dei comuni appartenenti all'ambito per l'aggiudicazione della gara del servizio di distribuzione del gas naturale e per il successivo monitoraggio per il periodo di appalto, tra i comuni medesimi si concorda la seguente

CONVENZIONE

Art. 1 - OGGETTO

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

La presente convenzione viene stipulata allo scopo di svolgere in modo coordinato e uniforme le attività concernenti la gara di affidamento del servizio di distribuzione del gas su base d'ATEM, come disposto dalle norme vigenti ed in particolare dal Decreto Ministeriale n. 226/2011 e per il successivo monitoraggio della gestione del servizio in argomento per tutto il periodo di appalto per anni 12 (dodici).

Con il presente accordo si intendono assicurare condizioni di efficienza, uniformità, omogeneità, nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità dell'agire amministrativo.

La presente convenzione avrà durata sino al termine del rapporto concessorio con il gestore risultante aggiudicatario della procedura di gara.

Copia informatica per consultazione

Art. 2 - COMUNI SOTTOSCRITTORI

La presente convenzione è rivolta a tutti i Comuni facenti parte dell'ATEM Mantova 1 – Città di Mantova e Nord-Est, come individuati dal D.M. 18 ottobre 2011 e precisamente:

1. Pozzolengo (BS)
2. Spineda (CR)
3. Acquanegra sul Chiese (MN)
4. Asola (MN)
5. Borgo Virgilio (MN)
6. Bozzolo (MN)
7. Canneto sull'Oglio (MN)
8. Casaloldo (MN)
9. Castel Goffredo (MN)
10. Castellucchio (MN)
11. Castiglione delle Stiviere (MN)
12. Cavriana (MN)
13. Ceresara (MN)
14. Commessaggio (MN)
15. Curtatone (MN)
16. Gazoldo degli Ippoliti (MN)
17. Gazzuolo (MN)
18. Goito (MN)
19. Guidizzolo (MN)
20. Mantova (MN)
21. Marcaria (MN)
22. Mariana Mantovana (MN)
23. Marmirolo (MN)
24. Medole (MN)
25. Monzambano (MN)
26. Piubega (MN)
27. Ponti sul Mincio (MN)
28. Porto Mantovano (MN)
29. Redondesco (MN)
30. Rivarolo Mantovano (MN)
31. Rodigo (MN)
32. Roverbella (MN)
33. San Giorgio di Mantova (MN)
34. San Martino dall'Argine (MN)
35. Solferino (MN)
36. Volta Mantovana (MN)

In ogni caso la presente convenzione vincolerà tutti i Comuni sottoscrittori, anche nell'ipotesi in cui taluno dei Comuni facenti parte dell'ATEM non la sottoscriva.

Copia informatica per consultazione

Art. 3 – INDIVIDUAZIONE E COMPITI DELLA STAZIONE APPALTANTE

I Comuni firmatari della presente convenzione demandano, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 226/2011, al Comune di Mantova, la gestione della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale in forma associata, secondo la normativa vigente in materia di Enti locali.

Tale gestione verrà effettuata dal Comune di Mantova in uno spirito di collaborazione con i comuni dell'ATEM, in ottemperanza alle indicazioni delle normative specifiche citate in premessa e secondo le modalità espressamente previste nella presente convenzione.

In particolare, la stazione appaltante:

- svolgerà una attività di collaborazione, assistenza, coordinamento e supporto ai Comuni, quando richiesto, nello svolgimento dei compiti loro spettanti, nella raccolta dei documenti, nella predisposizione di eventuali atti amministrativi, indicazioni operative etc. ;
- predisporrà le linee guida programmatiche dell'ATEM MANTOVA 1 - Città di Mantova e Nord-Ovest da inserire all'interno degli atti di gara, sulla base delle specifiche tecniche fornite da ogni singolo Comune ;
- in collaborazione con i singoli Comuni e in conformità alle linee guida programmatiche provvederà a predisporre il documento guida per gli interventi di estensione, sviluppo e potenziamento nei singoli Comuni ;
- redigerà e pubblicherà il bando di gara e il disciplinare di gara, anche sulla base della documentazione fornita da ogni singolo Comune;
- svolgerà e aggiudicherà la gara per conto degli Enti locali concedenti ;
- stipulerà il contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

La stazione appaltante è altresì delegata ad assumere anche le funzioni di parte attrice e resistente in ogni eventuale contenzioso che dovesse insorgere, in sede amministrativa o civile, in ogni fase del procedimento oggetto della presente convenzione.

Art. 4 – COMPITI DEI COMUNI

In base a quanto disposto dall'art. 2, comma 6, del D.M. 226/2011, gli Enti locali concedenti forniranno alla stazione appaltante medesima la documentazione necessaria alla preparazione del bando di gara entro il 30 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.
Ulteriori integrazioni dovranno essere fornite entro 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltante.

In particolare i Comuni sottoscrittori si impegnano a fornire alla stazione appaltante le informazioni concernenti l'impianto servente il proprio territorio ed in particolare:
a. i dati dell'impianto di distribuzione, costituiti da un sommario dei dati più significativi della rete e degli impianti, e dallo stato di consistenza diviso per

Copia informatica per consultazione

proprietario, dal numero dei punti di riconsegna articolato per tipologia di utenza e da una loro ipotesi di tasso di crescita annua sulla rete esistente e dai volumi distribuiti;

b. i valori delle immobilizzazioni lorde e nette, valutati con il metodo del costo storico rivalutato e utilizzati nel calcolo del vincolo dei ricavi in base alla regolazione tariffaria, articolati per tipologia di cespite e ripartiti per soggetto proprietario, e le corrispondenti vite utili ai fini tariffari, oltre i contributi pubblici in conto capitale e i contributi privati relativi ai cespiti di località. In particolare devono essere disponibili su formato elettronico le schede con tutti i dati rilevanti per il calcolo delle tariffe con riferimento all'ultimo anno tariffario, oltre ai dati sugli investimenti realizzati successivamente;

c. il documento guida per gli interventi di estensione, manutenzione e potenziamento di cui sopra;

d. l'eventuale valore di rimborso da riconoscere al gestore uscente, le obbligazioni finanziarie in essere relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento e i contratti pubblici e privati dei gestori uscenti, relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi con la proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento;

e. in presenza di Enti locali concedenti proprietari o di società patrimoniali delle reti, gli oneri annuali di cui all'articolo 8, comma 3, del D.M. 226/2011;

f. le informazioni sul personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g) del D.M. 226/2011;

g. per gli impianti con scadenza *ope legis* della concessione successiva alla gara:

i. la data di subentro;

ii. i contratti di concessione in vigore e i piani di sviluppo degli impianti gestiti, relativamente agli obblighi previsti in concessione, per l'intero periodo residuo di concessione;

iii. oltre alle informazioni di cui ai punti precedenti al momento della pubblicazione del bando, anche le informazioni prevedibili al momento di trasferimento di gestione;

h. il regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori stradali;

i. l'entità della tassa o canone di occupazione del suolo e sottosuolo (TOSAP o COSAP) comunale e provinciale, nonché i relativi regolamenti;

l. ogni altra informazione che sarà necessaria alla redazione degli atti di gara.

Ciascun Ente locale concedente fornisce alla stazione appaltante entro il ___ gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio (ex art. 9, comma 4 del D.M. 226/2011) nel periodo di durata dell'affidamento e lo stato del proprio impianto di distribuzione, in modo che la stazione appaltante, in collaborazione con gli Enti locali concedenti interessati dal medesimo impianto, possa - in conformità con le linee guida programmatiche d'ambito - preparare il documento guida per gli interventi

Copia informatica per consultazione

di estensione, manutenzione e potenziamento nei singoli Comuni, in base a cui i concorrenti devono redigere il piano di sviluppo degli impianti.

Art. 5 – DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE DELL'ATTIVITÀ DI VALUTAZIONE DEGLI IMPIANTI

Al fine di rispettare i principi costituzionali di buon andamento, di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa, i Comuni sottoscrittori della presente convenzione e la stazione appaltante prendono atto della necessità di redigere le valutazioni e i documenti guida per gli interventi di estensione e potenziamento, avvalendosi di criteri e metodologie omogenee, così da fornire alla stazione appaltante – chiamata a predisporre bando e disciplinare di gara - dei valori corretti e comparabili.

I Comuni sottoscrittori, per il raggiungimento delle finalità esplicitate nel presente articolo, con la firma della Convenzione, danno incarico alla stazione appaltante di provvedere ad individuare un soggetto che svolga l'attività di valutazione degli impianti di distribuzione gas naturale serventi il proprio territorio, nonché di assistenza nella fase della trattativa con il gestore uscente sul valore degli impianti.

Con la sottoscrizione della presente convenzione, i Comuni delegano espressamente al Comune di Mantova il compito di richiedere per conto di ogni singolo Comune sottoscrittore, i dati che i gestori uscenti sono obbligati a fornire ai sensi dell'art. 4 del D.M. 226/2011.

I Comuni sottoscrittori al fine di permettere alla stazione appaltante il corretto svolgimento dell'attività di valutazione degli impianti si impegnano a fornire alla stazione appaltante tutta la documentazione relativa al rapporto con l'attuale gestore del servizio (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di concessione, eventuali atti modificativi) entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione.

Resta inteso, che nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5 del DM 226/2011 e delle potestà dei singoli Enti locali concedenti, sarà di competenza di ogni ente locale concedente l'approvazione dell'accordo con il gestore uscente sul valore industriale residuo degli impianti (o dell'eventuale disaccordo).

La stazione appaltante – a semplice richiesta del Comune interessato - metterà a disposizione i dati risultanti dall'attività di valutazione espletata.

Laddove un Comune abbia già provveduto a determinare in contraddittorio con il gestore uscente la stima dell'impianto servente il proprio territorio, la stazione appaltante prenderà in considerazione il valore così determinato.

Copia informatica per consultazione

Art. 6 – ASSEMBLEA DEI SINDACI

Entro la data del [redacted] si riunirà presso la sede del Comune di Mantova l'Assemblea dei Sindaci dei Comuni facenti parte dell'ATEM MANTOVA 1 - Città di Mantova e Nord-Ovest, a cui dovrà partecipare il Sindaco di ogni Comune facente parte dell'ATEM (o suo delegato).

L'Assemblea dei Sindaci in tale sede avrà il compito di:

a) nominare un Comitato (di seguito Comitato ristretto, di cui al successivo art. 7), **presieduto dal Sindaco del Comune capofila (o suo delegato)** e composto anche da altri XX membri, come di seguito specificati :
   - 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti fino a 3000 abitanti ;
   - 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 3001 a 7000 abitanti ;
   - 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 7001 a 10000 abitanti ;
   - 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 10001 a 15.000 abitanti ;
b) definire le regole di funzionamento del Comitato ristretto ;
c) stabilire le tematiche su cui si dovrà pronunciare il Comitato ristretto ;
d) fornire gli indirizzi programmatici al Comitato ristretto .

L'Assemblea dei Sindaci – riunendosi con cadenza almeno annuale - avrà il compito di verificare che il Comitato ristretto abbia attuato gli indirizzi programmatici forniti.

L'Assemblea dei Sindaci avrà facoltà di revocare il Comitato ristretto laddove lo stesso non rispettasse gli indirizzi programmatici.

Ai fini della nomina dei membri del Comitato ristretto, il peso ponderale da attribuire ad ogni singolo Comune sarà calcolato in proporzione al numero dei PDR serventi il proprio territorio (n.b. è il numero dei punti di riconsegna, ai sensi della delibera 159/98/AEEG, esistenti nell'anno precedente a quello di riferimento), così come risultanti dal sito internet del Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 7 – COMITATO RISTRETTO

In conformità con quanto stabilito dall'Assemblea dei Sindaci, la stazione appaltante sarà coadiuvata nella predisposizione delle attività propedeutiche alla gara da un Comitato ristretto.

Tale Comitato avrà funzioni consultive.

Al suddetto Comitato la stazione appaltante sottoporrà - al fine di ricevere un parere non vincolante - le più rilevanti questioni in ordine alle attività

Copia informatica per consultazione

previste dalla presente Convenzione, così come indicate dall'Assemblea dei Sindaci ai sensi dell'art. 6 della presente Convenzione.

Le decisioni del Comitato ristretto saranno adottate a maggioranza dei votanti. In caso di esito paritario delle votazioni, prevarrà il voto espresso dal Presidente del Comitato.

Il Comitato ristretto resterà in carica sino al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

Art. 8 – GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO

Ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. 226/2012, la stazione appaltante curerà ogni rapporto con il Gestore entrante.

In particolare, la stazione appaltante svolgerà la funzione di controparte del contratto di servizio.

La stazione appaltante svolgerà tale servizio senza richiedere ai singoli Enti locali alcun onere.

Art. 9 – COMITATO DI MONITORAGGIO

La stazione appaltante sarà coadiuvata, nella funzione di vigilanza e controllo del successivo contratto, da un Comitato di monitoraggio costituito dai rappresentanti degli Enti locali concedenti appartenenti all'ambito Mantova 1 – Città di Mantova Nord-Est, composto da 4 membri **(N.B. massimo 15 membri ai sensi dell'art. 2, comma 5, del D.M. n. 226 / 2011)**.

I comuni sottoscrittori della presente convenzione provvederanno a nominare il Comitato di monitoraggio al momento della stipula del contratto di servizio con il gestore aggiudicatario.

Il Comitato di monitoraggio sarà nominato, a maggioranza dei voti espressi dai Comuni facenti parte dell'ATEM MANTOVA 1 – Città di Mantova Nord-Ovest, ogni 3 anni - secondo il criterio capitario, secondo la seguente composizione:

- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti fino a 3000 abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 3001 a 7000 abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 7001 a 10000 abitanti;
- 1 rappresentante di un comune scelto tra/dagli enti da 10001 a 15.000 abitanti.

Copia informatica per consultazione

Art. 10 – RIMBORSO PER LE SPESE SOSTENUTE

Tenuto conto che ai sensi dell'art. 8, comma 1, del D.M. 226/2011, il gestore subentrante è tenuto a corrispondere alla stazione appaltante una somma a copertura delle attività poste in essere dagli enti locali per la gara d'ATEM e tenuto altresì conto che l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas ha individuato una somma complessiva riferibile a tutto l'Atem, senza indicare quali debbano essere le somme riconosciute ad ogni singolo Ente locale, i Comuni firmatari della presente Convenzione, stabiliscono che le spese sostenute dagli Enti locali per la valutazione degli impianti saranno rimborsate dal gestore aggiudicatario della gara in una misura massima equivalente ai **PDR** serventi il territorio .

Art. 11 – REFERENTE DELLA CONVENZIONE

Ciascun Comune nominerà un funzionario quale referente esecutivo della presente Convenzione entro 10 giorni dalla sottoscrizione della presente Convenzione.

Il referente esecutivo del singolo Comune coadiuverà la stazione appaltante comunicando le esigenze specifiche del proprio Ente, fornendo tutte le informazioni, reperendo e mettendo a disposizione la documentazione necessaria, ivi compresa quella relativa alla realizzazione di nuovi tratti di rete o alla sua manutenzione straordinaria.

Art. 12 – CONTROVERSIE

Ogni eventuale azione giurisdizionale che le parti intendano proporre deve essere preceduta da un tentativo di composizione di fronte ad un Comitato paritetico. La parte che si rivolge al Comitato paritetico formula con chiarezza le proprie richieste, indicando le norme contrattuali assertivamente violate e nominando contestualmente il proprio rappresentante in Comitato.

La controparte con nota comunicata all'istante nomina il proprio rappresentante nel termine perentorio di sette giorni dalla notifica.

Il Comitato paritetico è presieduto dal rappresentante del Comune di Mantova.

Il Comitato paritetico opererà senza ricevere alcun emolumento.

Il Comitato, eventualmente sentite le parti in contraddittorio, formula entro quindici giorni una proposta di soluzione conciliativa.

Copia informatica per consultazione

Le parti nei successivi quindici giorni provvedono all'approvazione della proposta conciliativa e si scambiano reciprocamente notizia dell'intervenuta approvazione.

Art 13 – RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione si fa rinvio alla normativa in vigore.

Copia informatica per consultazione

Punto 3

Premessa dovuta al voto che andremo a dare questa sera, e' che non c' e' stata data la possibilita' di poter " usufruire " , come da accordi di Consiglio, del sabato per poterci documentare in modo appropriato sul punto ora in discussione , impossibilita' oltremodo accentuata dalle ferie del Responsabile di Settore, rientrata al lavoro, in data odierna.
Il tema trattato e' oltremodo complesso.
La Legge del 2011 prevede la costituzione, sul suolo italiano, di 177 ATEM, le cui gare all' origine dovevano essere fatte entro il 2014, mentre ad oggi pochissime ne sono risultano essere espletate, ed alcune di queste sono ferme per i ricorsi al TAR.
Un "nodo cruciale" e' dato dalla pronunciazione che la Corte Europea di Giustizia, dovra' dare , sulla coerenza con le norme UE, delle norme italiane, che negli anni hanno via via modificato in senso sfavorevole ai gestori uscenti della distribuzione del gas, i criteri per il rimborso che i gestori entranti devono riconoscere loro per gli impianti dopo le gare per l' affidamento.
A parte questo pronunciamento, per entrare nel dettaglio della Convenzione che si vuole approvare questa sera, in Delibera non vedo in quale data il Comune Capoluogo ha Convocato i Comuni appartenenti all' Atem per l' individuazione della Stazione Appaltante e questo doveva avvenire entro l' 11/02/2017 , e quando gli Enti Locali interessati, quindi anche il nostro Comune, hanno riconosciuto il Comune Capoluogo come Stazione Appaltante, e questo doveva avvenire entro l' 11/08/2017 (cronologia come da Guida Pratica Regione Lombardia – La distribuzione del gas naturale : il percorso per l' indizione della gara).
Oltre a cio' si parla nella Convenzione, in piu' punti, di stima del valore delle reti del gas ; tale delega di "stima", non e' a nostro parere attribuibile alla Stazione Appaltante, valorizzazione che a nostro avviso, in ogni caso, invece, deve rimanere in capo ai Comuni.
Oltre a cio', non si capisce perche' il Comune di Porto Mantovano e quello di Castiglione delle Stiviere, non possano esprimere un loro rappresentante nel "Comitato Ristretto"e nel "Comitato di monitoraggio" , rappresentante non previsto per i Comuni oltre i 15.000 abitanti, nonostante assieme abbiano circa 40.000 abitanti.
Molte altre sono le osservazioni e domande che avremmo voluto fare, ma vista l' impossibilita' all' inizio espressa , il nostro voto sara' chiaramente contrario.
Oltre a cio' agli atti e' allegata la proposta di Convenzione, che sembra piu' appartenere a un Consiglio Comunale del Comune di San Giorgio e Bigarello che non a quello di Porto Mantovano , infatti a latere , lo scritto , riporta la dicitura " Unione dei Comuni Lombardia San Giorgio e Bigarello ufficio protocollo, protocollo n 0012370/2017 del 20/11/2017" e non gli estremi del nostro Comune.

Copia informatica per consultazione

LISTA CIVICA VIVEREPORTO

Consiglio Comunale 10 gennaio 2018

Punto 3: Approvazione della convenzione per la gestione associata della gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale e la successiva gestione del servizio

La delibera proposta recepisce la normativa in materia di attività di distribuzione del gas naturale e di criteri di gara e valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio.

Rispetto al testo della convenzione, abbiamo alcune osservazioni e richieste di chiarimenti:

- il testo della convenzione è protocollato "Unione dei Comuni San Giorgio e Bigarello", per quale motivo?

- l'articolo 6 prevede la nomina, da parte dell'Assemblea dei Sindaci dell'ATEM Mantova 1-Città di Mantova e Nord Ovest, di un Comitato ristretto composto da:

1 rappresentante di comune fino a 3000 abitanti

1 rappresentante di comune tra 3001 e 7000 abitanti

1 rappresentante di comune tra i 7001 e 10.000 abitanti

1 rappresentante di comune tra 10.001 e 15.000 abitanti.

Resta esclusa quindi la rappresentanza dei Comuni di Porto Mantovano e Castiglione d/S che tra i 36 comuni sono quelli, oltre al comune di Mantova capofila, che hanno più di 15.000 abitanti.

- l'articolo 9 prevede poi la costituzione di un Comitato di monitoraggio, costituito con gli stessi criteri del Comitato ristretto, rinnovato ogni tre anni secondo il criterio capitario.

Chiediamo quindi per quale motivo nel comitato ristretto e nel comitato di monitoraggio non è stata prevista la rappresentanza dei Comuni sopra i 15.000 abitanti.

Gina Paloschi

Lucia Pasotti

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

SETTORE TECNICO

LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA - ATTIVITA' SPORTIVE

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***FAVOREVOLE*** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Lì, 29/12/2017

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MOFFA ROSANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

OGGETTO: **APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere ***NON APPOSTO*** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 29/12/2017

LA RESPONSABILE DI SETTORE
MARASTONI NADIA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 3 del 10/01/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **17/01/2018** e sino al **01/02/2018** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano lì, 17/01/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)
(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione

COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 3 del 10/01/2018

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E LA SUCCESSIVA GESTIONE DEL SERVIZIO.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **17/01/2018** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **28/01/2018**

Porto Mantovano li, 29/01/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

Copia informatica per consultazione